

di addivenire alla nomina di un commissario regio si ricorra al provveditore agli studi...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Schanzer.

SCHANZER. La ringrazio.

PRESIDENTE. E la Commissione l'accetta?

TORRE, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo quarto con l'emendamento dell'onorevole Schanzer al comma ottavo, accettato dal Ministero e dalla Commissione, e del quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Il Consiglio scolastico provvede con le sue deliberazioni:

1° all'amministrazione dei beni e delle rendite destinate all'istruzione elementare e popolare nei comuni che non siano capoluoghi di provincia o di circondario;

2° alla formazione del proprio bilancio preventivo ed all'approvazione del conto consuntivo, agli storni dall'una all'altra categoria del bilancio medesimo ed alla destinazione dei fondi disponibili;

3° alla formazione dei regolamenti per le scuole dei comuni, che non siano capoluoghi di provincia o di circondario, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti generali;

4° all'istituzione delle scuole richieste dai bisogni dell'istruzione obbligatoria, ed alla istituzione d'insegnamenti facoltativi e di scuole complementari per l'istruzione popolare;

5° alla classificazione delle scuole;

5° *bis*, alle nomine, alle promozioni, ai trasferimenti, ai collocamenti a riposo, ai licenziamenti del personale insegnante e di direzione delle scuole direttamente amministrate;

6° a promuovere gli atti, che fossero necessari da parte dell'autorità tutoria, per ottenere dai comuni l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per l'istruzione elementare e popolare;

7° alla vigilanza sugli interessi scolastici e sulle istituzioni d'istruzione e di educazione stabilite nella provincia, anche se trattasi d'istituzioni erette in ente morale con proprie norme e propria amministrazione;

8° alla vigilanza sugli interessi scolastici e sulle istituzioni d'istruzione e di educazione stabilite nella provincia anche se trattasi d'istituzioni erette in ente morale con proprie norme e propria amministrazione;

9° a tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio con la presente legge o anteriormente deferite ai Consigli comunali per le scuole dei comuni che non siano capoluogo di provincia o di circondario o al Consiglio scolastico provinciale per tutta la provincia.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Per maggiore precisione al comma 7° dopo le parole « istituzioni di istruzione e di educazione », si deve aggiungere l'aggettivo « elementare », altrimenti potrebbero nascere delle confusioni.

PRESIDENTE. Sta bene. A quest'articolo 5 gli onorevoli Rubini e Pini hanno proposto il seguente emendamento:

« Al n. 1 sostituire:

1° alla gestione dei beni e delle rendite destinate all'istruzione elementare per i comuni soggetti alla sua amministrazione tenendo separati quelli delle istituzioni private in pro dei rispettivi comuni e rispettandone i fini ».

L'onorevole Rubini ha facoltà di svolgerlo.

RUBINI. Il mio emendamento consiste nel sostituire alle parole del disegno di legge queste altre « 1° alla gestione dei beni e delle rendite destinate all'istruzione elementare per i comuni soggetti alla sua amministrazione, tenendo separati quelli delle istituzioni private in pro dei rispettivi comuni e rispettandone i fini ».

Su questo emendamento siamo d'accordo con l'onorevole Schanzer, e quindi lascio a lui di spiegare come si debbano tener separati i conti, che riflettono istituzioni private. Ma io pregherei l'onorevole ministro di dirmi il suo pensiero a proposito di quanto si legge al numero uno dell'articolo 5, e cioè che il Consiglio scolastico deve provvedere all'amministrazione dei beni e delle rendite, destinate anche alla istruzione popolare. Io non vorrei, ed è su di questo che domando spiegazione, che fra di esse si intendessero comprese anche le istituzioni popolari di assistenza, perchè in questo caso...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, no!